Allegato "C" alla Raccolta Numero 24503

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 – 1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Porto di Arenzano S.r.l."

ARTICOLO 2 – 2.1 - La società si propone di partecipare all'ottimizzazione delle risorse turistiche e ambientali del Comune di Arenzano e del territorio limitrofo, con particolare riguardo alla valorizzazione dei litorali. In questo contesto la società si propone:

a) la promozione, la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione del Porto di Arenzano e/o di altri approdi o strutture portuali lungo i litorali;

b) la gestione del complesso portuale di Arenzano e/o altre strutture portuali o approdi;

c) l'acquisizione, ristrutturazione e gestione di stabilimenti balneari o spiagge libere attrezzate;

d) ha possibilità di partecipare, nell'ambito della programmazione della civica amministrazione, mediante debite convenzioni, alla progettazione, ristrutturazione e gestione economica, di opere esistenti finalizzate al rilancio turistico-culturale in riferimento all'intrattenimento ed allo spettacolo;

e) la progettazione, costruzione e gestione, sia in via diretta che quale socia di società già costituite o da costituire, di attività portuali limitrofe al territorio comunale;

f) attività di bonifica e recupero ambientale dei litorali sia direttamente che come socia.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e purché strumentale alla realizzazione dello stesso, la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare o immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia sia all'estero, assumere rappresentanze e agenzie con o senza deposito, interessenze e compartecipazioni in altre società o imprese aventi scopo analogo; potrà concedere garanzie reali e personali anche a favore di terzi ivi comprese le fidejussioni e potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico. La società non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare.

ARTICOLO 3 - 3.1 - La sede sociale è in Arenzano (GE).

3.2 - Con deliberazioni assunte a norma di Legge e di Statuto si potranno costituire sedi, stabilimenti, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 4 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI

ARTICOLO 5 - 5.1 - Il capitale sociale sottoscritto è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00).

5.2 - Il capitale potrà essere aumentato sia in denaro sia in natura, nonché mediante prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria previsti dall'art. 2464, sesto comma, cod. civ., possono essere sostituite dal Socio con il versamento nelle casse sociali del corrispondente importo in denaro.

Salvo il caso di cui all'art.2482-ter cod. civ., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art.2473 cod.civ..

Nel caso di riduzione per perdite eccedenti il terzo del capitale sociale il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis, secondo comma, cod. civ. può essere sostituita da comunicazione effettuata ai soci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'effettiva ricezione.

5.3 - E' consentita l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso soci nei limiti di legge.
5.4 - I versamenti soci fatti alla Società a qualsiasi titolo non saranno in alcun modo produttivi di interessi, salvo che sia diversamente pattuito in forma scritta. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai Soci e la rinuncia da parte dei Soci ai crediti, cosi' come previsto dalla vigente normativa fiscale.
5.5 - Il credito dei Soci per finanziamento alla Società è intrasferibile separatamente dalla quota di partecipazione.
Il trasferimento di una quota societaria è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento del capitale sociale; pertanto l'effettuata cessione comporterà, automaticamente per la Società, la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore, pro quota, dell'importo versato a tale titolo, nonché il conferimento di espresso mandato alla Società stessa di effettuare la relativa, conseguente, variazione contabile.
ARTICOLO 6 - 6.1 - La quota e' nominativa e trasferibile anche per atto tra vivi.
6.2 - In tutti i casi in cui un Socio intendesse, per atto tra vivi e a qualsiasi titolo, alienare o costituire in usufrutto, o comunque vincolare, in tutto o in parte, la propria quota dovrà esperire l'offerta in prelazione a favore degli altri Soci.
A tale fine il Socio dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informare della sua intenzione di disporre della quota gli altri Soci i quali dovranno pronunciarsi nei successivi trenta giorni e, nelle stesse forme sopra indicate, dichiarare all'offerente se intendono o meno procedere all'acquisto: se l'offerta fosse accettata da più Soci, la quota del cedente verrà divisa tra gli accettanti in misura proporzionale al capitale da ciascuno di essi posseduto. In ogni caso il diritto di prelazione non potrà essere esercitato parzialmente. Qualora l'offerta sia accettata, ma con riserva sul prezzo, come pure nel caso di alienazione a titolo gratuito o con corrispettivo infungibile, la determinazione del corrispettivo sarà affidata al perito da designarsi secondo i criteri del successivo punto 6.3. Il perito dovrà determinare il prezzo di cessione entro sessanta giorni dalla nomina. Qualora il prezzo fissato dal perito risulti inferiore di oltre il 10% rispetto a quello indicato dal socio proponente, questi potrà revocare la proposta di vendita.
Esperite infruttuosamente queste procedure la quota è liberamente alienabile.
Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso il trasferimento della quota avvenga da società fiduciaria, autorizzata all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti del proprio mandante originario o suoi successori mortis causa; parimenti la prelazione non è esercitabile nel caso il trasferimento avvenga da parte di Socio (in qualità di mandante) a favore di società fiduciaria.
6.3 - In caso di successione mortis causa i Soci superstiti avranno opzione per l'acquisto della quota per il corrispettivo che sarà determinato da perito scelto di comune accordo, ed in difetto (decorsi trenta giorni dall'intimazione rivolta alla controparte, e contenente il nome proposto) dal Presidente del Tribunale della Circoscrizione ove ha sede la Società, adito ad istanza della parte più diligente.
I Soci superstiti dovranno formulare l'offerta di acquisto entro tre mesi dalla notizia della morte, comunicata dagli eredi o legatari all'Organo Amministrativo.

RECESSO

ARTICOLO 7 - 7.1 Il diritto di recesso spetta ai Soci nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
7.2 Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima,

con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
ARTICOLO 8 - 8.1 - Nelle ipotesi previste dall'art. 7 che precede, le partecipazioni saranno rimborsate al Socio receduto in proporzione al patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art.7.
In caso di disaccordo di uno dei soci sulla determinazione effettuata a norma del comma precedente, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, su istanza della parte più diligente, tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione si trova la sede della Società. Tale relazione provvederà anche sulle spese. Si applica l'art. 1349, primo comma, cod. civ..
Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo alla Società.
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 5, cod. civ..

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

ARTICOLO 9 - 9.1 I Soci decidono su tutte le materie loro riservate dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
9.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci le materie indicate nell'art.2479, secondo comma, cod. civ..
9.3 - Non è necessaria la decisione dei Soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei Soci fondatori, dei Soci e degli Amministratori nei due anni dall'iscrizione della Società nel Registro delle imprese.
ARTICOLO 10 - 10.1 - Il diritto di voto compete ai soci iscritti nel Registro Imprese.
10.2 - Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Il Socio moroso (o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, quinto comma, cod. civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci né alle deliberazioni dell'assemblea.
ARTICOLO 11 - 11.1 Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte di tanti Soci che rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta per la deliberazione oggetto di approvazione a norma del successivo articolo 17.

11.2 Il Socio che propone l'adozione di una decisione dovrà fornire copia del documento da approvare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli altri Soci nonché all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo, se nominato. Nel caso di proposta avanzata dall'Organo Amministrativo la stessa deve essere portata a conoscenza di tutti i Soci e dell'Organo di Controllo, se nominato, con le medesime modalità di cui sopra.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La decisione si considera assunta quando, entro il termine indicato nella proposta, l'Organo Amministrativo riceve copia della decisione approvata per iscritto da tanti Soci che rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta a norma del successivo articolo 17.
La mancanza di risposta dei Soci entro il termine suddetto viene considerata astensione.
11.3 L'Organo Amministrativo entro dieci giorni dalla data di assunzione della decisione darà comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione a tutti i Soci e all'Organo di Controllo, se nominato, indicando: i Soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Soci.
Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci.
ARTICOLO 12 - 12.1 Nel caso le decisioni abbiano per oggetto le materie di cui all'art.2479, n. 4 e n. 5, cod. civ., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente Statuto, le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
ARTICOLO 13 - 13.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea.
13.2 - L'Assemblea viene convocata con preavviso spedito almeno cinque giorni prima rispetto al giorno fissato per l'adunanza inviato con posta elettronica o fax all'indirizzo di posta elettronica od al recapito telefonico comunicati alla Società e risultante dai libri sociali. In difetto di tale comunicazione la convocazione sarà effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita nel medesimo termine di cinque giorni prima dell'adunanza.
13.3 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
13.4 - Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
ARTICOLO 14 - 14.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
14.2 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
14.3 - L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 15 - 15.1 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta contenente il nome del rappresentante, che deve essere conservata dalla Società.

15.2 - La rappresentanza può essere conferita ad Amministratori o a Sindaci, se nominati.

15.3 - E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

ARTICOLO 16 - 16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dei Soci.

ARTICOLO 17 - 17.1 L'Assemblea delibera in ogni caso con il voto favorevole dei Soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei Soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento del capitale sociale.

Per l'introduzione, la modificazione e la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli Soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod. civ. è in ogni caso necessario il consenso di tutti i Soci.

Restano salve le altre disposizioni di Legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 18 - 18.1 La Società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci. Qualora la società a controllo pubblico abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

18.2 - I soci hanno facoltà in qualunque tempo di variare la forma dell'organo amministrativo tra quelle sopra indicate.

All'Amministratore Unico e all'Organo Amministrativo pluripersonale non collegiale competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si renderanno applicabili tutte le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente.

18.3 - Il numero degli Amministratori e la loro durata in carica viene stabilita dall'Assemblea.
Qualora per dimissioni o per altre cause vengano meno uno o più amministratori:
- nel caso la società sia amministrata da un Consiglio e venga meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decadrà l'intero Consiglio, ed i superstiti entro trenta giorni dovranno sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo potranno compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione;
- se vi sono più amministratori con poteri congiunti, gli altri amministratori devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo e nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione;
- se vi sono più amministratori con poteri disgiunti, gli altri amministratori devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci l'eventuale sostituzione del/degli amministratore/i cessato/i.
18.4 - Il Consiglio, se a ciò non avranno provveduto i Soci, nomina nel proprio seno il Presidente e può nominare altresì uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati, scegliendo fra i suoi membri. Può nominare altresì il Segretario del Consiglio che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, fissandone, se lo ritiene opportuno, l'emolumento.
18.5. Ai sensi dell'art.11, comma 9, decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175:
a) il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) la carica di vicepresidente è esclusa, salvo quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) è vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) è vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
e) è vietata la corresponsione ai dirigenti di indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
f) non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della societa' controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla societa' controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della societa' controllante o di favorire l'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento.
ARTICOLO 19 - 19.1 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso la decisione, ferme le maggioranze richieste dal successivo art. 20, è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto.
19.2 - Le modalità di consultazione e di acquisizione del consenso degli Amministratori non sono soggette ad alcun vincolo procedurale purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione a tutti gli aventi diritto e all'Organo di Controllo, se nominato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione darà comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione delle decisioni a tutti gli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, entro il termine di dieci giorni dall'approvazione, indicando: i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.
19.3 - Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 20 - 20.1 Le decisioni relative all'approvazione del progetto di bilancio, all'approvazione di progetti di fusione o scissione, nonché quelle di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., sono assunte dal Consiglio di Amministrazione in adunanza collegiale.
20.2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì in adunanza collegiale in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente Statuto od ove lo richiedano almeno due Amministratori.
In questo caso, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
20.3 - La convocazione avviene mediante avviso spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza a tutti gli Amministratori e ai membri dell'organo di controllo con posta elettronica o fax all'indirizzo di posta elettronica od al recapito telefonico comunicati alla società e risultante dai libri sociali. In difetto di tale comunicazione la convocazione sarà effettuata con lettera raccomandata spedita nel medesimo termine di tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il suindicato termine è ridotto ad un giorno prima dell'adunanza.
20.4 - Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dell'Unione Europea.
20.5 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali si darà atto nei relativi verbali:
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
I Soci hanno facoltà di deliberare la revoca dell'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo.
20.6 - Il Consiglio di Amministrazione delibera, sia ove la decisione sia adottata mediante deliberazione scritta sia ove la stessa sia assunta in adunanza collegiale, a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.
Qualora il Consiglio di Amministrazione non potesse deliberare sugli argomenti posti al suo ordine del giorno, non formandosi alcuna maggioranza deliberativa al riguardo, tali materie dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Soci, secondo le modalità indicate nell'art. 2479 cod. civ..
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.
ARTICOLO 21 - 21.1 L'organo Amministrativo è investito di ogni più ampio potere di amministrazione della società, essendo ad esso demandato tutto ciò che per Legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.
Gli Amministratori hanno pertanto facoltà di procedere ad acquisti, permute, alienazioni mobiliari ed immobiliari e di beni mobili registrati, di assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le banche, l'Istituto di Emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, di esercitare

azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e revocazione e stipulare compromessi e transazioni, di dare assenso per la voltura di licenze.
21.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega e stabilendone il compenso. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo e quinto dell'art. 2381 cod. civ. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, cod. civ..
21.3 - L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare direttori, responsabili di particolari servizi, procuratori per singoli atti o categorie di atti.
21.4 - All'Organo Amministrativo spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio; nonché, per l'opera prestata a favore della Società, potrà spettargli un emolumento o compenso nell'entità fissata dai Soci. È fatta in tutti i casi salva la possibilità per gli Amministratori di svolgere gratuitamente il loro incarico.
In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 22 - La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'amministratore unico oppure disgiuntamente al presidente, al vice presidente ed all'amministratore o amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.
Nel caso di nomina di più amministratori con poteri tra loro congiunti o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione in occasione della nomina siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero disgiunta.
La rappresentanza spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

SINDACI - REVISORE - BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 23- 1.La funzione di controllo della gestione e quella di revisione legale sono attribuite ad un unico organo monocratico, salve diverse inderogabili disposizioni di legge (articolo 2477 comma 1 c.c.), ovvero diversa decisione dell'Assemblea, che potrà anche affidare la revisione legale dei conti ad un revisore o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro.
2. La nomina del Sindaco Unico e del Revisore spetta al Comune di Arenzano.
3. I compensi sono determinati in applicazione delle norme vigenti in materia.
ARTICOLO 24 - 24.1 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e cioè inizia il primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.
24.2 - Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo è tenuto a compilare il progetto del bilancio sociale, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
24.3 - Tuttavia potrà essere approvato anche successivamente a detto termine, comunque non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedono.
24.4 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma destinata a riserva legale, nelle seguenti rispettive percentuali:
* in ragione almeno del 5% (cinque per cento) degli stessi, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (per l'ipotesi in cui la società sia dotata di capitale pari o superiore ai diecimila euro);
* in ragione almeno del 20% (venti per cento) degli stessi (per l'ipotesi in cui la società sia dotata di capitale inferiore ai diecimila euro), fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capita-

le, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.
La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

CONTROVERSIE SOCIALI

ARTICOLO 25 - 25.1 - Le controversie compromettibili in arbitri che dovessero insorgere fra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al contratto sociale, comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, nonché quelle promosse nei confronti di Amministratori e Sindaci o da parte degli stessi, anche in fase di liquidazione della Società, e anche qualora le parti in conflitto fossero più di due, saranno devolute al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale della Circoscrizione ove ha sede la Società, su ricorso della parte più diligente.
25. 2 - L'arbitro unico deciderà secondo diritto ed in via rituale. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro unico.
Firmato:
NICOLA ROBELLO
ANDREA FUSARO NOTAIO